

*Articolo 2*

La Commissione procede al riesame dell'applicazione della presente direttiva quando, a suo parere, il disposto della medesima è adempiuto e gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti, e comunque entro il 31 dicembre 2002.

Gli Stati membri che ritengano che sul loro territorio esiste una concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura dell'anello locale, ne informano la Commissione.

La relativa comunicazione deve comprendere una descrizione particolareggiata della struttura del mercato. Le informazioni comunicate sono messe a disposizione di qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei loro segreti aziendali.

Sentite le osservazioni dei terzi interessati, la Commissione decide, entro un termine ragionevole, se sia opportuno sopprimere l'obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte nello Stato membro interessato.

*Articolo 3*

Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza dell'articolo 1.

*Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1999.

*Per la Commissione*  
Karel VAN MIERT  
*Membro della Commissione*

## 2. DECISIONI

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998

**sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità (128/1999/CE)**

### IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 57, 66 e 100 A;

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>;

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>;

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>;

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato <sup>(4)</sup>;

1. considerando che il 29 maggio 1997 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione sull'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e senza fili;

2. considerando che il 15 ottobre 1997 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla strategia e gli orientamenti per l'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e senza fili (UMTS);

3. considerando che il 1° dicembre 1997 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare all'inizio del 1998, una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che permetta di stabilire orientamenti sul merito della questione e faciliti, nel quadro giuridico comunitario vigente, la rapida concessione di licenze per il servizio UMTS e, se necessario e in base all'attuale ripartizione delle competenze, riguardo all'attribuzione coordinata delle frequenze nella Comunità e al roaming paneuropeo; che il 29 gennaio 1998 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui esprime il suo ampio sostegno alla comunicazione della Commissione del 15 ottobre 1997;

4. considerando che è necessario sviluppare una nuova generazione di sistemi innovativi che permettano di fornire servizi multimedia a banda larga senza fili, inclusi quelli Internet e gli altri basati sul protocollo Internet (I/P), di fornire servizi flessibili e personalizzati e di supportare volumi di dati elevati, grazie al ricorso combinato alle componenti terrestri fisse e mobili e a quelle via satellite; che la presente decisione si applica alle componenti satellitari, fatta salva la decisione n. 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità <sup>(5)</sup>; che è necessario garantire un'apertura rapida del mercato al fine di ottenere, grazie a un livello sufficiente di concorrenza, una copertura ininterrotta e globale, un abbattimento dei costi e un'offerta di servizi innovativi;

5. considerando che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (WARC 92) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) ha definito nel 1992 lo spettro di frequenze riservato allo sviluppo delle parti satellitari e terrestri del futuro sistema pubblico di telecomunicazioni mobili terrestri (FPLMTS, in prosieguo indicato con la sigla IMT-2000); che, in base alla risoluzione 212 dell'UIT e alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni di 1995 (WRC 95), la realizzazione della parte terrestre dovrebbe cominciare intorno al 2000;

<sup>(1)</sup> GU C 131 del 29. 4. 1998, pag. 9 e GU C 276 del 4. 9. 1998, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU C 214 del 10. 7. 1998, pag. 92.

<sup>(3)</sup> Parere espresso il 16 settembre 1998 (GU C 373 del 2. 12. 1998).

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 18 giugno 1998 (GU C 210 del 6. 7. 1998), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 333 del 30. 10. 1998, pag. 56) e decisione del Parlamento europeo del 18 novembre 1998 (GU C 379 del 7. 12. 1998).  
Decisione del Consiglio del 30 novembre 1998.

<sup>(5)</sup> GU L 105 del 23. 4. 1997, pag. 4.

6. considerando che nella Comunità la concezione di un sistema di comunicazioni mobili universali (UMTS) deve essere compatibile con il concetto di sistema mobile della terza generazione (IMT-2000, Telecomunicazioni mobili internazionali-2000) elaborato a livello mondiale dall'UIT secondo la sua risoluzione 212;

7. considerando che le comunicazioni mobili e senza fili rivestono nella Comunità un'importanza strategica, non solamente per lo sviluppo del settore delle telecomunicazioni e per la società dell'informazione ma anche per l'economia e l'occupazione nella Comunità in generale; che il 3 dicembre 1997 la Commissione ha adottato un Libro verde sulla convergenza nei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione sul suo impatto a livello normativo; che la Commissione intende tener conto, alla luce dei risultati delle consultazioni legate al Libro verde, dell'impatto della convergenza sull'UMTS e in particolare riesaminare entro il 1999 la normativa comunitaria nel settore delle telecomunicazioni;

8. considerando che per creare un clima favorevole agli investimenti e allo sviluppo dell'UMTS e per garantire lo sviluppo di servizi comunitari, paneuropei e mondiali con la più ampia copertura territoriale possibile, è necessaria un'azione tempestiva e specifica a livello comunitario; che gli Stati membri dovrebbero consentire l'introduzione rapida e coordinata nella Comunità di servizi e reti UMT compatibili, secondo i principi del mercato unico e le norme europee approvate o sviluppate dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) per l'UMTS, ove disponibili, compresa in particolare una norma per un'interfaccia aerea comune, aperta e competitiva a livello internazionale; che disposizioni legislative ostacolerebbero o impedirebbero la fornitura di servizi UMTS a livello comunitario e mondiale e la libera circolazione delle relative apparecchiature;

9. considerando che questo settore è soggetto alla normativa comunitaria, incluse le norme sulla concorrenza, e in particolare alla direttiva 96/2/CE della Commissione, del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali (\*), alla direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni (\*\*), alla direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni (\*\*\*), alla direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta "ONP" (\*\*\*\*) e alla direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (\*\*\*\*\*); che l'elenco delle condizioni che può essere allegato alle autorizzazioni per UMTS conformemente alla direttiva 97/13/CE lascia impregiudicate le misure adottate dagli Stati membri per motivi di pubblico interesse riconosciuti dal trattato, in particolare negli articoli 36 e 56, segnatamente in relazione alla pubblica sicurezza, ivi comprese le indagini sulle attività criminali;

10. considerando che per ottenere un mercato dinamico e offrire un servizio ampiamente concorrenziale, gli organismi che forniscono reti UMTS, o servizi su tali reti, dovrebbero poter accedere al mercato senza inutili restrizioni o tariffe eccessive;

11. considerando che, secondo la normativa comunitaria, in particolare la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/2/CE della Commissione: in primo luogo, le licenze individuali dovrebbero essere limitate alla creazione e/o al funzionamento delle reti UMTS, in secondo luogo il numero di licenze UMTS può essere limitato esclusivamente per provata insufficiente capacità dello spettro di frequenza e in terzo luogo le licenze dovrebbero essere rilasciate sulla base di criteri obiettivi, non discriminatori, dettagliati e proporzionali, a prescindere dal fatto che i richiedenti siano o no già operatori di altri sistemi;

(\*) GU L 20 del 26. 1. 1996, pag. 59.

(†) GU L 74 del 22. 3. 1996, pag. 13.

(‡) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 15.

(§) GU L 199 del 26. 7. 1997, pag. 32.

(¶) GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 1.

12. considerando che le licenze dovrebbero consentire, e gli Stati membri incoraggiare, il roaming transnazionale per garantire servizi comunitari e paneuropei; che dovrebbe esserci cooperazione con la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) attraverso il Comitato europeo per le questioni regolamentari in materia di telecomunicazioni (ECTRA) per l'UMTS; che, in particolare, possono essere conferiti mandati, ove necessario, per istituire per i servizi una procedura "a sportello unico";

13. considerando che l'ampiezza di spettro disponibile influenzerà direttamente la concorrenza nel mercato; che è dunque opportuno allocare lo spettro tenendo conto della domanda prevista; che è necessario attribuire una quantità sufficiente di spettro e liberarlo con un anticipo tale da permettere un'offerta di servizi mobili multimediali ampia e competitiva;

14. considerando che l'allocazione di spettro è più efficacemente ottenuta dal Comitato europeo delle radiocomunicazioni (CER) nel quadro della CEPT; che è importante che siano, ne necessario, adottate in tempo debito le misure normative appropriate per l'attuazione nella Comunità delle decisioni del CER; che gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a fornire alla Commissione con regolarità le informazioni sull'attuazione delle misure del CER; che può essere necessario adottare misure comunitarie complementari per garantire l'attuazione nei tempi voluti delle decisioni della CEPF negli Stati membri;

15. considerando che sarà necessario agevolare lo sviluppo di un mercato con una vasta gamma di servizi multimedia mobili concorrenziali; che il 30 giugno 1997 il CER ha adottato la decisione ERC/DEC/(97)07 sulle bande di frequenza per l'introduzione dell'UMTS e che la decisione è entrata in vigore il 1° ottobre 1997;

16. considerando che la suddetta decisione del CER riserva alle applicazioni UMTS terrestri le bande di frequenza 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz e 2110-2170 MHz e prevede per le applicazioni UMTS via satellite le bande di frequenza 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz; che ancor prima di commercializzare i servizi UMTS è opportuno attribuire all'interno delle bande indicate dal WARC 92 una quantità di spettro sufficiente, in funzione dei crescenti bisogni di tale spettro; che tra alcuni anni può essere necessaria un'ulteriore allocazione di spettro di frequenza;

17. considerando che, al fine di determinare lo spettro di frequenza supplementare necessario per soddisfare la domanda del mercato entro il 2005-2010, a livello di UIT è stata messa all'ordine del giorno della prossima WRC la revisione dello spettro, i problemi normativi dell'UMTS, le possibilità di agevolare l'uso di terminali multimodali e il roaming mondiale dell'IMT-2000; che, di conseguenza, è necessario elaborare posizioni europee comuni e promuoverle a livello mondiale, con la partecipazione di tutte le parti interessate;

18. considerando che la disponibilità di spettro a prezzi adeguati, la copertura territoriale e la qualità sono essenziali per il successo dell'UMTS; che i sistemi di tariffazione dello spettro non dovrebbero incidere negativamente sulla struttura concorrenziale del mercato e dovrebbero rispettare l'interesse pubblico garantendo l'uso efficiente delle risorse dello spettro;

19. considerando che possono essere necessarie forme di cooperazione particolare tra operatori per garantire la copertura delle regioni a scarsa densità abitativa; che la presente decisione non impedisce agli Stati membri di imporre forme adeguate di roaming nazionale tra gli operatori che beneficino di un'autorizzazione nel proprio territorio nella misura necessaria ad assicurare una concorrenza equilibrata e non discriminatoria;

20. considerando che la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per le apparecchiature terminali di telecomunicazioni collegate, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, per sostituire la direttiva 98/13/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità <sup>(1)</sup>; che le appropriate norme armonizzate sviluppate dall'ETSI e riconosciute dalla direttiva 98/13/CEE garantiranno la libera circolazione delle apparecchiature terminali, comprese quelle per l'UMTS;

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.

21. considerando che il sistema di comunicazione mobile digitale cellulare della seconda generazione è stato originariamente definito dalla direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio digitale cellulare paneuropeo di telefonia mobile terrestre nella Comunità <sup>(12)</sup>, con l'assegnazione delle bande di frequenza 900 MHz; che il DCS-1800 va considerato facente parte della famiglia del GSM e della seconda generazione; che la Comunità dovrebbe sfruttare il successo della tecnologia mobile digitale dell'attuale generazione (in particolare del GSM) in Europa e nel resto del mondo e tener conto delle possibilità d'interoperabilità tra UMTS e sistemi della seconda generazione; che, secondo la normativa comunitaria, non dovrebbe esserci discriminazione tra gli operatori GSM e i nuovi entranti sui mercati UMTS; che l'UMTS si dovrebbe sviluppare in un ambiente integrato e ininterrotto, con roaming totale con le reti GSM e tra elementi terrestri e satellitari delle reti di UMTS, che renderà probabilmente necessari i terminali ibridi quali i terminali bimodali e bibanda GSM/UMTS e i terminali terrestri/satellitari;

22. considerando che è importante che le reti UMTS offrano comunicazioni sicure e affidabili e garantiscano un elevato livello di sicurezza, compresa la protezione contro l'uso fraudolento, almeno equivalente a quello delle comunicazioni mobili della seconda generazione;

23. considerando che l'UMTS guarda al mercato mondiale; che per aumentare le possibilità di adozione dell'UMTS sui mercati extraeuropei può esser proposta e adottata come parte del "concetto di famiglia IMT-2000" una norma europea comune UMTS; che è dunque necessario rispettare a livello comunitario le date limite fissate dall'UIT e tener conto dei requisiti tecnici finali dell'UIT;

24. considerando che, anche se l'attuazione volontaria delle norme resta la regola generale, interfacce e situazioni particolari possono tuttavia richiedere il ricorso a norme obbligatorie che garantiscano l'interoperabilità e agevolino il roaming delle reti e dei servizi mobili; che gli organismi di normazione, quali l'ETSI, adottano norme armonizzate che agevolano l'azione normativa;

25. considerando che nel 1995 la Commissione ha affidato all'ETSI un mandato di normazione generale per il settore UMTS, in base alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche <sup>(13)</sup> e alla decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni <sup>(14)</sup> e può conferire ulteriori mandati in avvenire;

26. considerando che è opportuno tener conto degli effetti sociali della transizione alla società dell'informazione senza fili; che lo sviluppo dell'UMTS e delle norme pertinenti dovrebbe essere coordinato con le iniziative nei settori collegati, ad esempio lo sviluppo della società dell'informazione a livello comunitario, il sostegno alla formazione nelle tecnologie legate all'UMTS, l'accesso degli anziani e dei disabili e la ricerca sui potenziali danni alla salute delle comunicazioni mobili;

27. considerando che le imprese comunitarie dovrebbero profittare appieno degli accordi commerciali internazionali (ad esempio, quelli sottoscritti nell'ambito dell'OMC), compresi gli accordi tariffari quali l'accordo sulla tecnologia dell'informazione, e della convenzione di Istanbul per l'abolizione dei diritti doganali sugli effetti personali e le apparecchiature professionali, e disporre di un accesso reale ai mercati, secondo specifiche modalità e condizioni, incluso il trattamento nazionale vincolanti per i paesi membri dell'OMC; che la Commissione può adottare tutte le misure necessarie per l'attuazione degli accordi internazionali; che questi possono essere integrati da accordi specifici bilaterali o multilaterali e da negoziati che la Commissione può avviare sulla base di mandati del Consiglio;

28. considerando che, ai fini dell'applicazione della presente decisione, è opportuno che la Commissione sia coadiuvata dal comitato delle licenze istituito dalla direttiva 97/13/CE; che, nell'applicazione della presente decisione, la Commissione, assistita dal comitato, dovrebbe cooperare strettamente con i pertinenti organismi esterni,

<sup>(12)</sup> GU L 196 del 17. 7. 1987, pag. 85.

<sup>(13)</sup> GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva sostituita dalla direttiva 98/34/CE (GU L 204 del 21. 7. 1998, pag. 37).

<sup>(14)</sup> GU L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31.

HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

#### **Finalità**

L'obiettivo della presente decisione è di agevolare l'introduzione rapida e coordinata nella Comunità di reti e servizi UMTS compatibili, secondo i principi del mercato interno e in base alla domanda commerciale.

### *Articolo 2*

#### **Definizione**

Ai fini della presente decisione, per UMTS (Universal Mobile Telecommunications System, Sistema di telecomunicazioni mobili universali) si intende un sistema di comunicazioni mobili e senza fili della terza generazione in grado, in particolare, di fornire servizi multimediali innovativi con caratteristiche superiori a quelle dei sistemi della seconda generazione, quali il GSM, e di combinare l'uso delle componenti terrestri e satellitari. Tale sistema deve essere in grado di soddisfare almeno le caratteristiche di cui all'allegato 1.

### *Articolo 3*

#### **Approccio coordinato di autorizzazione**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire, a norma dell'articolo 1 della direttiva 97/13/CE, l'introduzione coordinata e progressiva dei servizi UMTS sul proprio territorio entro il 1° gennaio 2002 al più tardi e in particolare, mettono a punto un sistema di autorizzazione per l'UMTS entro il 1° gennaio 2000.

2. Agli Stati membri che ne fanno richiesta è concesso un termine supplementare di dodici mesi al massimo rispetto alle date di cui al paragrafo 1 per la messa a punto di un sistema di autorizzazione e per l'introduzione dei servizi UMTS, nella misura in cui lo giustificano difficoltà tecniche eccezionali riscontrate nel procedere agli adeguamenti necessari al proprio piano delle frequenze. La domanda deve essere presentata anteriormente al 1° gennaio 2000. La Commissione valuta le domande ricevute e adotta una decisione motivata entro un termine di tre mesi. Le informazioni fornite sono messe a disposizione di qualsiasi parte interessata che ne faccia richiesta, tenendo conto dei legittimi interessi alla tutela del segreto commerciale e dei soggetti in materia di sicurezza.

3. Nel mettere a punto e applicare i loro sistemi di autorizzazione, gli Stati membri garantiscono, in base alla normativa comunitaria, che la fornitura dei servizi UMTS sia organizzata:

- nelle bande di frequenza armonizzate dalla CEPT, secondo la procedura di cui all'articolo 5,
- in base alle norme europee per l'UMTS approvate o sviluppate dall'ETSI, se disponibili, inclusa in particolare un'interfaccia radio comune, aperta e competitiva a livello internazionale. Gli Stati membri provvedono affinché, le licenze consentano il roaming transnazionale nella Comunità.

4. Dato che per un efficace uso delle frequenze radio può risultare necessario limitare il numero di sistemi UMTS autorizzati negli Stati membri, qualora, secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 97/13/CE e d'intesa con la CEPT, sia accertata l'incompatibilità dei potenziali tipi di sistemi, gli Stati membri coordinano il proprio approccio al fine di autorizzare tipi compatibili di sistemi UMTS a livello comunitario.

**Articolo 4****Diritti e obblighi di roaming**

1. Gli Stati membri incoraggiano gli organismi che forniscono reti UMTS a negoziare tra loro accordi transfrontalieri di roaming, per garantire una copertura ininterrotta dei servizi sull'intera area comunitaria.
2. Gli Stati membri possono, se necessario, adottare misure volte a garantire la copertura delle aree a bassa densità di popolazione, nel rispetto della normativa comunitaria.

**Articolo 5****Cooperazione con la CEPT**

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 97/13/CE, conferisce al CEPT/CER e al CEPT/ECTRA mandati, in particolare al fine di armonizzare l'utilizzazione delle frequenze. I mandati definiscono i compiti da svolgere e stabiliscono un calendario.
2. Il calendario dei primi mandati figura nell'allegato 2.
3. Al termine dei mandati, e secondo la procedura di cui all'articolo 17, della direttiva 97/13/CE, si decide se applicare in ambito comunitario i risultati del lavoro svolto in base ai mandati.
4. Fatto salvo il paragrafo 3 e se ritengono che i lavori svolti in base ai mandati conferiti al CEPT/CER e al CEPT/ECTRA non rispettino in modo soddisfacente il calendario previsto, la Commissione o ogni Stato membro possono riferirne al comitato delle licenze, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 97/13/CE.

**Articolo 6****Cooperazione con l'ETSI**

La Commissione adotta le misure necessarie, se opportuno in cooperazione con l'ETSI, per promuovere norme comuni e aperte per la fornitura di servizi UMTS compatibili in Europa, secondo le esigenze del mercato e tenendo conto della necessità di presentare all'UIT una norma comune come opzione per la raccomandazione mondiale UIT IMT-2000.

**Articolo 7****Comitato**

Nell'attuazione della presente decisione la Commissione è assistita dal comitato delle licenze istituito dall'articolo 14 della direttiva 97/13/CE.

**Articolo 8****Scambio di informazioni**

1. La Commissione informa regolarmente il comitato dei risultati delle consultazioni con i rappresentanti degli organismi che forniscono servizi o reti di telecomunicazione, con gli utenti, i consumatori, i produttori e i sindacati.
2. Tenendo conto della politica comunitaria nel settore delle telecomunicazioni, il comitato incoraggia lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e gli sviluppi della regolamentazione relativa all'autorizzazione dei servizi UMTS.

**Articolo 9****Aspetti internazionali**

1. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per agevolare l'introduzione dei servizi UMTS e la libera circolazione delle apparecchiature UMTS nei paesi terzi.

2. A tale fine la Commissione si adopera per l'applicazione degli accordi internazionali concernenti l'UMTS e in particolare, ove necessario, può presentare al Consiglio proposte per opportuni mandati per negoziare accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3. Le misure adottate a norma del presente articolo lasciano impregiudicati gli obblighi assunti dalla Comunità e dagli Stati membri in base agli accordi internazionali pertinenti.

#### *Articolo 10* **Notificazione**

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni ad essa necessarie per verificare l'attuazione della presente decisione.

#### *Articolo 11* **Riservatezza**

Alle informazioni di cui alla presente decisione si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della direttiva 97/13/CE.

#### *Articolo 12* **Relazione**

La Commissione esamina gli sviluppi nel settore UMTS e entro due anni riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'efficacia dell'azione adottata in base alla presente decisione.

#### *Articolo 13* **Attuazione**

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative e amministrative necessarie per applicare le misure indicate nella presente decisione o adottate in base ad essa.

#### *Articolo 14* **Durata**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e rimane in vigore per quattro anni a partire da tale data.

#### *Articolo 15* **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1998.

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente:*  
J. M. GIL-ROBLES

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente:*  
W. MOLTERER

## ALLEGATO 1

## CARATTERISTICHE CHE L'UMTS DEVE ESSERE IN GRADO DI SODDISFARE

*Capacità del sistema necessarie per soddisfare le caratteristiche del servizio*

1. Capacità multimediali; applicazioni a mobilità completa e a mobilità bassa in diversi ambienti geografici, superiori alle capacità dei sistemi di seconda generazione come il GSM.
2. Accesso efficiente a Internet, Intranet e ai servizi basati su protocolli Internet (I/P).
3. Trasmissioni vocali di elevata qualità, paragonabili a quella delle reti fisse.
4. Portabilità del servizio in ambienti UMTS differenti, ove opportuno (per esempio settore pubblico/privato/imprese; fisso/mobile).
5. Funzionamento in un ambiente integrato e ininterrotto, incluso il roaming totale con GSM e tra componenti terrestri e satellitari delle reti UMTS.

*Reti con accesso radio*

- Nuova interfaccia radio-terrestre per l'accesso a tutti i servizi, inclusi i servizi basati su dati a pacchetto, idonea al traffico asimmetrico e a consentire una larghezza di banda/volume dati su richiesta nell'ambito di bande di frequenza armonizzate.
- Buona efficienza complessiva dello spettro, compreso l'uso di frequenze accoppiate o disaccoppiate.

*Reti di base*

- Gestione della chiamata, controllo del servizio e gestione della mobilità e della localizzazione, incluso il roaming totale basato sull'evoluzione dei sistemi di rete di base esistenti, ad esempio su una rete di base GSM evoluta, tenendo conto della convergenza tra reti mobili e fisse.

## ALLEGATO 2

## CALENDARIO

Dal febbraio 1999, mandati alla CEPT per un'ulteriore attribuzione di spettro, inclusa la disponibilità di bande di frequenza aggiuntive al di fuori delle bande FPLMTS fissate nella WARC92 per l'UMTS.

Dal febbraio 1999, mandati alla CEPT per la definizione, ove necessario, della procedura di sportello unico per i servizi.

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 1999**

**che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (276/1999/CE)**

**IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 A, paragrafo 2;  
vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>;  
visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>;  
visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>;  
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato <sup>(4)</sup>;

1. considerando che Internet offre evidenti benefici, in particolare nel settore dell'istruzione, in quanto mette nuovi strumenti a disposizione dei consumatori, abbassa le barriere alla creazione e alla distribuzione di contenuti e offre ampio accesso a fonti sempre più ricche di informazione digitale, come riconosciuto dal Consiglio e dai Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 17 febbraio 1997, nella loro risoluzione relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet <sup>(5)</sup>;

2. considerando, tuttavia, che i contenuti nocivi o illegali diffusi su Internet, pur limitati, potrebbero influenzare negativamente l'instaurarsi del necessario ambiente favorevole allo sviluppo di iniziative e imprese;

3. considerando che è essenziale, per garantire che i consumatori traggano pieno vantaggio da Internet, creare un ambiente più sicuro per il suo uso contrastando l'utilizzazione illegale delle possibilità tecniche di Internet, in particolare in caso di reati contro l'infanzia e di commercio degli esseri umani o in caso di diffusione di idee razziste e xenofobe;

4. considerando che si dovrebbe offrire ai consumatori un elevato livello di protezione; che la Comunità dovrebbe pertanto contribuirvi con un'azione specifica volta a sostenere e ad integrare le politiche attuate dagli Stati membri in materia di informazioni ai consumatori su un uso più sicuro di Internet;

5. considerando che la promozione di sistemi di autoregolamentazione e di controllo dei contenuti all'interno del settore, lo sviluppo di sistemi di filtraggio e di classificazione forniti dal settore, una più vasta conoscenza dei servizi offerti e una maggior cooperazione internazionale tra tutte le parti interessate avranno un ruolo cruciale nel consolidamento di un ambiente più sicuro e contribuiranno a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo e alla competitività del settore interessato;

6. considerando che il 24 aprile 1996 il Consiglio ha chiesto alla Commissione di redigere un compendio dei problemi posti dal rapido sviluppo di Internet e di valutare, in particolare, l'opportunità di una disciplina comunitaria o internazionale;

7. considerando che il 23 ottobre 1996 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet e un Libro verde sulla tutela dei minori

<sup>(1)</sup> GU C 48 del 13.2.1998, pag. 8 e GU C 324 del 22.10.1998, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU C 214 del 10. 7. 1998, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU C 251 del 10. 8. 1998, pag. 51.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 2 luglio 1998 (GU C 226 del 20.7.1998, pag. 33), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 360 del 23.11.1998, pag. 83) e decisione del Parlamento europeo del 17 novembre 1998 (GU C 379 del 7.12.1998). Decisione del Consiglio del 21 dicembre 1998.

<sup>(5)</sup> GU C 70 del 6. 3. 1997, pag. 1.

e della dignità umana nei servizi audiovisivi e dell'informazione;

8. considerando che nella loro summenzionata risoluzione del 17 febbraio 1997 il Consiglio e i Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno accolto con soddisfazione la relazione del gruppo di lavoro della Commissione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet ed hanno chiesto agli Stati membri e alla Commissione di intraprendere una serie di azioni;

9. considerando che nella risoluzione del 24 aprile 1997 sulla comunicazione della Commissione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet <sup>(6)</sup> il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a rafforzare forme di cooperazione amministrativa basate su orientamenti comuni e ha invitato la Commissione a proporre, previa consultazione del Parlamento europeo, un quadro comune di autoregolamentazione a livello dell'Unione europea;

10. considerando che la dichiarazione ministeriale, adottata alla Conferenza ministeriale internazionale sulle "Reti globali di informazione: realizzare il potenziale", tenutasi a Bonn il 6-8 luglio 1997 su iniziativa del governo tedesco, ha sottolineato il ruolo che il settore privato può assumere nella tutela degli interessi dei consumatori e nella promozione e nel rispetto degli standard etici, grazie ad efficaci sistemi di autoregolamentazione conformi al sistema giuridico e da esso sostenuti; che essa incoraggia gli operatori ad adottare sistemi di classificazione del contenuto aperti e indipendenti dalle piattaforme e a proporre servizi di classificazione adeguati alle esigenze dei vari utenti e al pluralismo culturale e linguistico europeo; che essa riconosce, inoltre, l'importanza di diffondere sicurezza e fiducia nelle reti globali d'informazione mediante il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e attraverso la salvaguardia degli interessi della società in generale, compresi quelli dei produttori e dei consumatori;

11. considerando che il 24 settembre 1998 il Consiglio ha adottato una raccomandazione concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana <sup>(7)</sup>, in prosieguo denominata raccomandazione sulla tutela dei minori e della dignità umana; che il presente piano d'azione sarà attuato in stretto coordinamento con la raccomandazione del Consiglio;

12. considerando che la collaborazione degli operatori del settore nell'adozione di sistemi volontari di autoregolamentazione può contribuire efficacemente a limitare il flusso di informazioni illegali su Internet;

13. considerando che il coordinamento a livello europeo di organismi rappresentativi e di autoregolamentazione è essenziale per l'efficacia sul piano europeo di tali sistemi; che, a tale scopo, andrebbero incoraggiati sistemi di autoregolamentazione dell'industria, che includano organismi rappresentativi dei fornitori, dei consumatori e degli utenti dei servizi su Internet, e codici di condotta efficaci nell'ambito del vigente quadro normativo e, ove necessario, andrebbero messi a disposizione del pubblico dispositivi di segnalazione ("hot-line") che consentano agli utenti di segnalare i contenuti da essi ritenuti illegali;

14. considerando che gli eventuali dispositivi di segnalazione ("hot-line") dovrebbero sostenere e promuovere le misure adottate dagli Stati membri; che si dovrebbero evitare inutili ripetizioni; che, ove possibile, si potrebbero istituire dispositivi di segnalazione ("hot-line") in collaborazione con le autorità preposte all'applicazione della legge degli Stati membri; che la responsabilità di perseguire e punire i responsabili dei contenuti illegali resterebbe di competenza delle autorità nazionali preposte all'applicazione della legge;

15. considerando che è necessario promuovere la messa a disposizione dei consumatori, a livello europeo, di meccanismi di filtraggio e la creazione di sistemi di classificazione, come la Piattaforma per la selezione contenutistica del materiale Internet [Platform for Internet Content Selection (PICS)] lanciata dal consorzio internazionale World-Wide-Web col sostegno della Comunità;

16. considerando che andrebbero incoraggiate le attività di sensibilizzazione svolte negli Stati

<sup>(6)</sup> GU C 150 del 19. 5. 1997, pag. 38.

<sup>(7)</sup> GU L 270 del 7. 10. 1998, pag. 48.

membri e che dovrebbero avere un valore aggiunto europeo, per far comprendere agli utenti opportunità e inconvenienti di Internet e diffondere l'uso dei servizi forniti dal settore; che, soprattutto, genitori, insegnanti e consumatori andrebbero adeguatamente informati in modo da poter sfruttare pienamente i software di controllo parentale e i sistemi di classificazione; che ci vorrebbe un piano pluriennale d'azione per promuovere l'uso sicuro di Internet ("Piano d'azione");

17. considerando che è essenziale avviare attività di cooperazione con organizzazioni internazionali e paesi terzi, al fine di applicare il presente piano d'azione anche oltre i confini dell'Unione Europea, dato che il carattere globale dei problemi sollevati da Internet richiede soluzioni globali;

18. considerando che qualsiasi azione politica sui contenuti dovrebbe essere complementare alle attuali iniziative nazionali e comunitarie, come sottolinea in particolare il piano d'azione della Commissione "La via europea verso la società dell'informazione - Piano d'azione", e dovrebbe essere attuata in sinergia con altre attività comunitarie in materia, come il programma INFO 2000 <sup>(\*)</sup>, con i programmi di ricerca comunitaria (programmi di tecnologia avanzata, servizi di comunicazione avanzati, telematica), con le azioni e le iniziative comunitarie a favore dell'istruzione, della formazione, della cultura, delle PMI e con i fondi strutturali;

19. considerando che le attività contemplate dal presente piano d'azione dovrebbero tenere conto del lavoro effettuato nel settore della giustizia e degli affari interni;

20. considerando che andrebbero continuamente e sistematicamente seguiti i progressi del presente piano d'azione per adeguarlo agli eventuali sviluppi del mercato dei contenuti audiovisivi e multimediali; che, a tempo debito, tali progressi andrebbero sottoposti ad un esame indipendente per avere l'informazione di base necessaria ad individuare gli obiettivi delle future azioni in materia di politica dei contenuti; che al termine del presente piano d'azione andrebbe effettuata una valutazione finale dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi stabiliti nella presente decisione;

21. considerando che, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi delle azioni proposte possono, a causa del carattere transnazionale delle problematiche toccate, essere meglio realizzati a livello comunitario;

22. considerando che il presente piano d'azione dovrebbe avere una durata di quattro anni, in modo da consentire l'attuazione delle azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi fissati;

23. considerando che la presente decisione stabilisce, per tutta la durata del piano d'azione, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 <sup>(\*)</sup>,

#### HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

##### *Articolo 1*

1. Viene adottato il piano pluriennale d'azione comunitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet ("il piano d'azione"), come descritto nell'allegato 1.

2. Il piano d'azione ha una durata di quattro anni, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002.

3. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del piano d'azione per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002 è fissato in 25 milioni di euro.

<sup>(\*)</sup> Decisione 96/339/CE del Consiglio, del 20 maggio 1996, che adotta un programma comunitario pluriennale per favorire lo sviluppo di un'industria europea dei contenuti multimediali e per promuovere l'impiego dei contenuti multimediali nell'emergente società dell'informazione (INFO 2000) (GU L 129 del 30.5.1996, pag. 24).

<sup>(\*)</sup> GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 4.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Una ripartizione indicativa delle spese figura nell'allegato 2.

### Articolo 2

Il piano d'azione ha l'obiettivo di promuovere l'uso sicuro di Internet e di incoraggiare a livello europeo un ambiente favorevole allo sviluppo del settore relativo.

### Articolo 3

Per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2, vengono intraprese, sotto la guida della Commissione, le azioni sottoelencate, che sostengono e promuovono le misure nazionali e che sono corrispondenti alle linee d'azione di cui all'allegato 1 e ai mezzi per attuare il piano d'azione, di cui all'allegato 3:

- promozione di sistemi di autoregolamentazione da parte degli operatori del settore e di controllo dei contenuti (che si occupino ad esempio di contenuti quali la pornografia infantile o di contenuti che istighino all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione, nazionalità o origine etnica);
- stimoli a fornire da parte degli operatori del settore di sistemi di filtraggio e di classificazione che consentano a genitori ed insegnanti di selezionare contenuti adeguati ai minori sotto la loro tutela e agli adulti di decidere a quale contenuto legale essi vogliano accedere, e che tengano conto del pluralismo linguistico e culturale;
- diffusione tra gli utenti, soprattutto genitori, insegnanti e bambini, dell'informazione sui servizi offerti dall'industria, affinché essi possano meglio comprendere le opportunità di Internet e trarne vantaggio;
- azioni di sostegno quali la valutazione delle implicazioni giuridiche;
- attività che stimolino la cooperazione internazionale nei settori di cui sopra;
- altre azioni che assecondino gli obiettivi elencati nell'articolo 2.

### Articolo 4

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del piano d'azione.
2. La procedura di cui all'articolo 5 viene applicata:
  - al programma di lavoro, comprese tutte le spese per le attività di cui all'allegato 3, punto 9,
  - alla ripartizione delle spese di bilancio,
  - ai criteri e al contenuto degli inviti a presentare proposte,
  - alla valutazione dei progetti per il finanziamento comunitario in seguito all'invito a presentare proposte e all'importo stimato del contributo comunitario per ciascun progetto, ove questo sia pari o superiore a 300 000 euro,
  - alle misure relative alla valutazione del programma,
  - a qualsiasi deroga alle norme di cui all'allegato 3,
  - alla partecipazione a progetti da parte di persone giuridiche di paesi terzi e di organizzazioni internazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 3,
  - ad altre azioni che dovessero essere intraprese ai sensi dell'ultimo trattino dell'articolo 3.
3. Qualora, a norma del paragrafo 2, quarto trattino, l'importo del contributo comunitario sia in-

feriore a 300 000 euro, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 5 in merito ai progetti e al risultato della loro valutazione.

4. La Commissione tiene regolarmente informato il comitato di cui all'articolo 5 dei progressi compiuti nell'attuazione complessiva del programma.

#### *Articolo 5*

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

#### *Articolo 6*

1. Al fine di garantire l'uso efficace dell'aiuto comunitario, la Commissione si assicura che le azioni intraprese nell'ambito della presente decisione siano subordinate ad un'effettiva stima preliminare, a un controllo e a una valutazione successiva.

2. Durante l'esecuzione dei progetti e dopo la loro ultimazione, la Commissione valuta le modalità di attuazione e l'impatto della loro esecuzione per stabilire se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

3. I beneficiari selezionati presentano alla Commissione una relazione annuale.

4. Dopo due anni e alla fine del piano d'azione la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, dopo averla fatta esaminare dal comitato di cui all'articolo 5, una relazione di valutazione sui risultati ottenuti nell'esecuzione delle linee d'azione di cui all'allegato 1. Detta relazione presenta altresì conclusioni generali applicabili a tutte le categorie di contenuti illegali. In base a tali risultati la Commissione può presentare proposte per correggere l'orientamento del piano d'azione.

#### *Articolo 7*

1. Possono partecipare al presente piano d'azione, nel rispetto delle disposizioni previste nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), le persone giuridiche stabilite negli Stati dell'EF-TA membri del SEE.

2. La partecipazione, compresa quella ai programmi comunitari, può essere estesa alle persone giuridiche stabilite nei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, nel rispetto delle condizioni concordate nei protocolli addizionali degli accordi di associazione, compresi gli accordi finanziari.

La partecipazione può essere estesa alle persone giuridiche stabilite a Cipro sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse norme applicate agli Stati EFTA membri del SEE, secondo le procedure da convenire con tale paese.

3. La partecipazione può essere estesa, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 5 e senza il beneficio di contributi finanziari da parte della Comunità previsti dal presente piano d'azione, a persone giuridiche stabilite in altri paesi terzi e ad organizzazioni internazionali, se tale partecipazione contribuisce effettivamente all'attuazione del piano d'azione e tenendo presente il principio del mutuo interesse.

#### *Articolo 8*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1999

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente:*

**J. M. GIL-ROBLES**

*Per il Consiglio*

*Il Presidente:*

**J. FISCHER**